

Contributi FAS: cosa cambia dal 01/01/2025

Con l'Assemblea ordinaria del FAS del 26 giugno 2024 è stato approvato il Regolamento del FAS che prevede, a partire da **gennaio 2025**, una **modifica** del sistema di calcolo dei contributi per i familiari e i superstiti iscritti.

Cosa comporta questa variazione?



QUOTA ISCRIZIONE: l'importo rimane invariato con i 75 euro che vengono versati solo nel momento dell'iscrizione del familiare, sia esso maggiorenne o minorenni



QUOTA U.T.: Viene tolta la quota di 30 euro u.t. pagata dai familiari nel mese di febbraio, mantenendo solo quella relativa al socio caponucleo (dipendente o ex dipendente)



CONTRIBUTI MENSILI: la contribuzione dei familiari e dei superstiti prevede un importo mensile di 125 euro (art.8.2 Regolamento).

E' possibile usufruire della riduzione dell'importo presentando una certificazione dei redditi nelle tempistiche e modalità descritte all'art.8 punto 3 del Regolamento (solitamente quando il FAS comunica l'apertura della c.d. "Campagna di Autocertificazione").

Come vengono calcolati i contributi mensili dei familiari e dei superstiti?

Familiari **minorenni:** **20 euro** di quota fissa mensile

Familiari **maggiorenni e superstiti:** **25 euro** di quota fissa + **1/12 del 2% del reddito come certificato** dalla dichiarazione dei redditi (fino ad un importo massimo mensile di 125 euro)

Contributi al FAS: cosa cambia dal 01/01/2025

Qualche esempio:



FIGLIO MINORENNE A CARICO (già iscritto): dal 01/01/2025 il socio verserà solamente la quota mensile di 20 euro fino al compimento del 18esimo anno, non è prevista la quota u.t. di 30 euro a febbraio



A CARICO

FIGLIO MAGGIORENNE/CONIUGE A CARICO (già iscritto): dal 01/01/2025 il socio verserà 25 euro al mese maggiorati di 1/12 del 2% del reddito dichiarato in sede di autocertificazione.

Esempio: familiare maggiorenne a carico con reddito 0 (zero) avrà un contributo di 25 euro parimenti la quota



CONIUGE/FIGLIO MAGGIORENNE NON A CARICO (già iscritto): dal 01/01/2025 il reddito dichiarato in sede di autocertificazione viene preso come base di calcolo per il contributo mensile. 1/12 del 2% del suddetto reddito viene aggiunto alla quota fissa di 25 euro.

Esempio 1: coniuge con reddito complessivo di 25.000 euro. Ai 25 euro di quota fissa andrà aggiunto 1/12 del 2% di 25.000 che ammonta ad euro 41,60 circa. L'importo mensile, quindi, da versare risulterà essere $25+41,60=66,60$ euro.

Esempio 2: coniuge con reddito complessivo di 80.000 euro. Ai 25 euro di quota fissa andrà aggiunto 1/12 del 2% di 80.000 che risulta essere 133,30 circa. L'importo mensile da versare, quindi, non potendo superare i 125 euro risulterà essere 125 euro.



SUPERSTITE: dal 01/01/2025 il contributo mensile del superstite segue le stesse regole dei familiari

Contributi al FAS: cosa cambia dal 01/01/2025

ART 8.2 Comma D

Nel caso di **NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI COMPOSTI DA ALMENO 4 FAMILIARI** (escluso il socio) verrà applicata una decurtazione del 20% sull'intero importo mensile versato dagli stessi.

A titolo di esempio, un nucleo composto da:

- Coniuge non a carico con contributo mensile di 125 euro
- Figlio maggiorenne a carico con contributo mensile 25 euro
- Figlio minorenni a carico con contributo mensile di 20 euro
- Figlio minorenni a carico con contributo mensile di 20 euro

Totale versato dal socio 190 euro, al quale verrà applicata la decurtazione del 20% per un ammontare di 38 euro. Il socio, quindi, verserà al FAS una quota complessiva per i familiari che ammonta ad euro 152

ART 7: precisazioni

- Il **CONTRIBUTO MINIMO MENSILE** previsto **PER I SOCI** in servizio è pari alla quota fissa minima stabilita per i familiari maggiorenni
- **IN ASSENZA DI CONTINUITÀ RETRIBUTIVA** si rimanere iscritti al Fondo versando un contributo per ogni giorno di assenza pari a 1/360 del contributo annuale calcolato nella misura del 2% dell'ultima retribuzione annua lorda.